CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DI SERVIZIO: PRESIDI E DEGLI INTERVENTI COSÌ COME PREVISTO DAL "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE" (P.I.P.P.I.) - CUP B31H26000010002

CPV: 85320000-8

Art. 1 – Definizione dei contraenti

Nel contesto del presente Capitolato Speciale, con la parola "Committente" verrà indicato il Comune di Vicenza – Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari opportunità, avente sede in Contrà Busato n. 19, 36100 Vicenza; con "Soggetto Aggiudicatario" o "Appaltatore" verrà indicato il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

Oggetto del contratto di appalto, costituito in unico lotto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche solo Codice appalti) è la attivazione in collaborazione con i servizi sociali e realizzazione del LEPS "Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)", che prevede "l'implementazione di un approccio intensivo, continuo, flessibile ma allo stesso tempo strutturato di presa in carico del nucleo familiare capace di ridurre significativamente i rischi di allontanamento del bambino o del ragazzo e/o di rendere l'allontanamento, quando necessario, un'azione fortemente limitata nel tempo facilitando i processi di riunificazione familiare".

L'obiettivo specifico è la realizzazione di interventi modulati nei confronti di 10 famiglie nel primo periodo di affidamento, i cui destinatari sono famiglie con problematiche nell'assunzione delle funzioni genitoriali con figli da 0 a 11 anni (no abuso-maltrattamento), attraverso l'attivazione di dispositivi è un programma intensivo, a breve/medio termine (18/24 mesi) e prevede l'attivazione di una serie di dispositivi (educativa domiciliare, gruppi per genitori e bambini, partenariato tra scuola-famiglie-servizi, famiglie d'appoggio), nell'ottica imprescindibile della massima collaborazione ed interazione fra tutti gli attori ed i sistemi istituzionali coinvolti nei processi di protezione e cura dei minori (famiglie, servizi sociali, sociosanitari, educativi, scolastici e della giustizia) e non (reti sociali).

L'intervento previsto in P.I.P.P.I. si articola in quattro fasi fra loro inter-connesse in un rapporto non di linearità, ma di circolarità: la prima fase, è una pre-valutazione tramite cui l'equipe multidisciplinare completa insieme alle famiglie un lavoro di pre-assessment dell'ambiente familiare, della sua organizzazione interna ed esterna, dello sviluppo del bambino, al fine di stabilire il livello di rischio di allontanamento per il bambino. Le famiglie con figli a rischio di "negligenza" sono di conseguenza invitate a partecipare al programma P.I.P.P.I.;

Qualora le famiglie accettino, segue una seconda fase di valutazione e progettazione, nella quale è attiva l'equipe multidisciplinare composta dai professionisti che sono in contatto costante con la famiglia – insegnanti, assistenti sociali, operatori sanitari, psicologi e altri

collaboratori volontari – assieme alla famiglia e ai figli stessi. La terza fase si incentra nella realizzazione del programma, che comprende quattro principali tipologie di dispositivi:
a. Interventi di educativa domiciliare con le famiglie per sostenere i genitori, rafforzare le relazioni genitori-figli e migliorare lo sviluppo dei bambini;
b. Partecipazione a gruppi di genitori e di bambini: incontri settimanali/quindicinali per lo svolgimento di attività di sostegno alla genitorialità, ecc.
c. Collaborazione tra scuole/famiglie e servizi sociali: l'équipe multidimensionale è composta anche dall'insegnante di riferimento del bambino interessato al progetto.
d. Famiglie d'appoggio: aiutanti volontari locali, quali parenti, amici, vicini, ecc, offrono un aiuto/sostegno concreto alla famiglia target.
Per la più approfondita descrizione del servizio si rimanda alla Scheda 2.7.4 "LEPS Prevenzione allontanamento familiare – P.I.P.P.I." del Piano nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 201-2023, che si allega.

Art. 3 - Durata dell'appalto
L'affidamento avrà durata annuale con decorrenza presumibilmente dal luglio 2026 e, comunque, dalla data effettiva di consegna dei servizi da far risultare mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti.
Fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6 del Codice appalti, l'inizio dello svolgimento dei servizi potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice appalti, previa costituzione della garanzia definitiva (come da art. 12 che segue) e presentazione delle polizze assicurative richieste nel capitolato.
Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune di Vicenza può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste (art. 120, comma 9 Codice appalti). In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Il Comune di Vicenza si riserva un'opzione di proroga del contratto ai medesimi prezzi, patti e condizioni a norma dell'art. 120, comma 10 del Codice, della durata di 24 mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.
Allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato, per un periodo fino a sei mesi, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, ai sensi dell'art. 120, comma 11, Codice appalti; in tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 4 – Importo stimato dell'appalto
Il servizio verrà aggiudicato sulla base dei soli criteri qualitativi trattandosi di contratto a prezzo fisso ai sensi dell'art. 108, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..
L'importo posto a base di gara per la durata contrattuale di 1 anno è pari a € 66.517,14 (IVA al 5% esclusa).

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice appalti, il costo della manodopera per l'esecuzione del servizio è stato stimato in via preventiva ed ex-ante dall'Amministrazione nella misura del 90%; non sono altresì presenti costi per la sicurezza.
Il quadro economico che ne risulta è il seguente:

Descrizione servizi – CPV: 85320000-8	Importo
Importo Servizio	
Totale importo a base di gara al netto dell'IVA al 5%	€ 66.517,14
Costi per la sicurezza	€ 0,00
Totale servizio	€ 66.517,14
Somme a disposizione	
IVA al 5%	€ 3.325,86
Revisione Prezzi - art. 60 Codice Appalti	€ 997,76
Contributo ANAC	€ 205,00
Totale somme a disposizione	€ 4.573,62

L'importo massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, comprensivo di opzioni e rinnovi, sulla base del quale deve essere generato il CIG è pari a € 246.113,42, come da prospetto che segue.

Descrizione servizi – CPV: 85320000-8	Importo
Importo massimo stimato ai sensi dell'art. 14, co. 4 Codice appalti	
Totale importo a base di gara al netto dell'IVA	€ 66.517,14
Opzione di c.d. quinto d'obbligo – art. 120, co. 9 Codice appalti	€ 13.303,43
Opzione di proroga per 2 anni – art. 120, co. 10 Codice appalti	€ 133.034,28
Opzione di proroga c.d. tecnica per massimo 6 mesi – art. 120, co. 11 Codice appalti	€ 33.258,57
TOTALE	**€ 246.113,42**

Art. 5 – Revisione dei prezzi
Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono automaticamente aggiornati anche in assenza di istanza di parte, nella misura

dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire, decorso un anno dalla data di avvio del servizio. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice generale calcolato dall'Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi). Tale revisione esclude ogni altro adeguamento dei prezzi anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva.

Art. 6 - Personale dell'appaltatore

6.1 - Obblighi generali dell'appaltatore in materia di personale

I servizi saranno svolti dall'appaltatore mediante proprio personale in possesso dei requisiti formativi e professionali adeguati a svolgere le prestazioni richieste.

L'appaltatore dovrà garantire con continuità i servizi richiesti impegnandosi a sostituire il personale che, per qualsiasi motivo, risulti assente dal servizio con altro personale in possesso degli stessi requisiti. Le eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate dal coordinatore al Responsabile Unico del Progetto e/o al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato dal Comune di Vicenza. L'appaltatore si impegna ad esercitare nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.

Tutto il personale (compreso quello utilizzato per eventuali temporanee sostituzioni) non dovrà aver subito condanne per alcuno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il personale impiegato dovrà dare garanzia di affidamento e integrità, tenere un comportamento educato e corretto e garantire la piena riservatezza in merito a tutte le informazioni apprese nel corso dell'appalto, a tutela e nel rispetto del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio.

Il personale impiegato nel servizio avrà rapporto di lavoro esclusivamente con l'appaltatore che assicurerà, nei suoi confronti, la piena applicazione del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali codice T151, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.; pertanto, sotto questo profilo, nessun rapporto intercorrerà con il committente, restando ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

L'appaltatore dovrà fornire al Responsabile Unico del Progetto e/o al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato nelle attività con i relativi *curriculum vitae*, nonché provvedere all'aggiornamento di detto elenco in caso di sostituzioni provvisorie e/o definitive.

Al fine di garantire all'utenza la necessaria continuità e uniformità del servizio l'appaltatore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a contenere i fenomeni di *turn over* del personale.

In qualsiasi momento il committente può esigere, con motivazione scritta e previo esame di eventuali controdeduzioni dell'appaltatore, la sostituzione degli educatori che non ritenga in

possesso dei requisiti morali e/o professionali necessari per l'espletamento dei servizi in oggetto; in tal caso l'appaltatore dovrà garantire l'immediata sostituzione di tale personale in modo da assicurare la continuità dei servizi.
Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008, l'appaltatore deve assicurare a tutto il personale adeguata formazione e aggiornamento nelle materie relative ai servizi oggetto d'appalto. La formazione dovrà essere specifica e continuativa in tutto il periodo di affidamento del servizio.
È fatto divieto all'appaltatore e al personale impiegato nel servizio di ricevere dall'utenza qualsiasi tipo di compenso relativo ai servizi resi in relazione al presente appalto.
L'appaltatore è tenuto a produrre, se azienda con almeno 15 dipendenti, a produrre una relazione aggiornata avente il medesimo contenuto del rapporto ex art. 46 del Codice Pari opportunità entro il termine di 6 mesi dalla stipulazione del contratto (cfr.: allegato II.3 al D.Lgs. n. 36/2023).

6.2 – Clausola Sociale
In conformità all'Articolo 57 del D.Lgs. 36/2023, il presente articolo ha l'obiettivo di favorire la stabilità occupazionale del personale già impiegato per l'esecuzione del servizio. In tal senso, l'aggiudicatario si impegna a dare priorità all'assorbimento di tale personale, compatibilmente con il principio di libertà organizzativa dell'operatore economico.
L'aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) o altro contratto che garantisca analoghe tutele, da dimostrarsi mediante apposita dichiarazione e documentazione.
A fronte di quanto sopra, in sede di offerta, l'operatore economico dovrà presentare un Piano dettagliato per la gestione della transizione occupazionale, contenente l'indicazione del personale che si prevede di assorbire e il relativo CCNL applicato e, in caso contrario, dettagliata e specifica motivazione delle ragioni organizzative, produttive e tecniche che impediscono l'assorbimento.

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore
L'appaltatore si obbliga inoltre a:
- dare corso immediato ai servizi anche in pendenza della stipula del contratto su richiesta dell'Amministrazione;
- garantire la continuità dei servizi prestati che, data la loro natura, non possono subire interruzioni;
- gestire ed organizzare il personale in modo da adempiere al puntuale svolgimento del servizio; in caso di rifiuto ingiustificato o di assenza immotivata dell'utente verrà rimborsato il costo del disagio quantificato forfettariamente in mezz'ora di servizio;
- fornire al personale impiegato nell'appalto il materiale necessario allo svolgimento delle varie attività (cancelleria, fotocopie, testi di approfondimento, eventuale cellulare, materiale informatico, ludico e didattico, etc.);

- garantire la reperibilità del coordinatore per eventuali segnalazioni in merito al servizio;
- realizzare ogni altra attività prevista dall'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- comunicare preventivamente al RUP e/o al DEC eventuali autonome iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli utenti in merito al servizio erogato;
- presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente;
- presentare con cadenza mensile una sintesi delle attività realizzate indicando di minima il numero e la tipologia delle prestazioni erogate e il numero assoluto di persone accolte (n. teste);
- collaborare, in caso di cambio di gestione, con il soggetto subentrante, per un periodo non inferiore ad un mese al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Le prestazioni rese dall'appaltatore dovranno risultare da apposito riepilogo mensile, da adattare in relazione alla tipologia di prestazione resa, contenente i seguenti dati:

- dati anagrafici;
- data presa in carico;
- assistente sociale di riferimento (Comune eo/ CSST);
- tipologia di prestazione;

Il riepilogo così composto dovrò essere trasmessi al committente entro i 10 giorni successivi alla fine del mese di riferimento ai fini della verifica della regolare esecuzione del servizio e della conseguente liquidazione dei corrispettivi.

Art. 8 - Monitoraggio e controllo da parte del committente

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di indirizzo e controllo sulla buona esecuzione del contratto.

Tali controlli verranno eseguiti, di norma, dal Responsabile Unico del Progetto e/o dal Direttore dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il coordinatore del servizio.

Il committente potrà richiedere, in qualsiasi momento, informazioni in merito al servizio affidato, nonché avvalersi di questionari di gradimento al fine di valutare la soddisfazione degli utenti.

L'appaltatore è tenuto a collaborare con il Comune e a fornire ogni dato utile per il miglioramento del servizio.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali in qualità di responsabile

La stazione appaltante, titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà dell'appaltatore in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento del servizio.

La designazione è effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti del responsabile. Con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato sono dati personali, come tali soggetti all'applicazione del regolamento UE 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute dal Titolare e ad integrarle nelle procedure già in essere;
- si impegna a relazionare annualmente al Titolare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- in caso di incidente di sicurezza, si impegna a comunicare al Titolare quanto accaduto entro 36 ore, al fine di consentirgli di ottemperare agli obblighi sanciti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679. Qualora non disponga di tutte le informazioni relative all'incidente, è tenuto comunque a comunicare quanto di conoscenza, impegnandosi prontamente ad informare il Titolare di ogni nuova informazione acquisita nelle fasi successive;
- consente l'accesso di personale del Titolare al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

È fatto divieto all'aggiudicatario e al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003.
Il trattamento dei dati da parte dell'appaltatore in qualità di responsabile del trattamento rappresenta condizione imprescindibile per l'espletamento del contratto. In caso di mancata accettazione la stazione appaltante, constatata l'impossibilità di affidare il servizio all'operatore selezionato, procederà ad affidare il servizio al soggetto nella successiva posizione nella graduatoria di aggiudicazione.

Art. 10 – Disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro

L'appaltatore dovrà rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché adottare ogni cautela idonea a garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto al servizio, esonerando il committente da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni in materia.
L'appaltatore dovrà segnalare tempestivamente al Comune eventuali situazioni di rischio sorte durante l'esecuzione del servizio.
L'appaltatore dovrà comunicare al Comune di Vicenza, prima dell'avvio del servizio, il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sussiste l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 11 - Responsabilità e polizze assicurative

L'Affidatario si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa, con effetto dalla stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) dipendenti dell'Affidatario ed eventuali terzi nonché per la responsabilità civile professionale per danni arrecati a terzi – anche il Committente - per fatti verificatisi nell'esecuzione del servizio e di ogni altra attività accessoria.

Le polizze devono essere garantite anche per il personale volontario eventualmente impegnato nelle attività di supporto, e mai in sostituzione, del personale dipendente. Le polizze devono prevedere obbligatoriamente la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committente e la clausola che subordina la cessazione della copertura assicurativa solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria da parte dello stesso. In caso di inefficacia delle polizze assicurative stipulate, il risarcimento del danno rimarrà a diretto carico del Affidatario.

Le polizze, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall'appaltatore al Comune di Vicenza prima dell'avvio del servizio e le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al competente ufficio dei Servizi Sociali del Comune alle relative scadenze.

Nel caso in cui l'aggiudicatario dimostri l'esistenza di polizze RCT/O, già attivate, aventi le medesime caratteristiche richieste per il presente appalto, dovrà produrre un'appendice a contrattualizzazione che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente affidamento.

Le polizze assicurative richieste dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata dell'appalto, compresi eventuale rinnovo o proroghe.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste dal presente articolo, compreso il caso di mancato ripristino della copertura assicurativa venuta meno, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

In caso di inefficacia delle polizze assicurative, il risarcimento del danno sarà a carico dell'appaltatore.

Art. 12 - Garanzia definitiva

Prima della sottoscrizione del contratto e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore deve costituire, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,

nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
Il committente ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Non è richiesta garanzia provvisoria.

Art. 13 – Pagamenti
Il pagamento della prestazione, regolarmente eseguita e certificata come tale, sarà effettuato, a mezzo mandato, entro 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture. Le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto della prestazione a cui riferiscono ed inoltre dovranno riportare:

- il codice IPA: K8BJL1;
- il codice CIG della procedura;
- il numero della Determina di aggiudicazione;
- il capitolo e l'impegno che verranno indicati nella lettera commerciale;
- la descrizione del servizio: Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione P.I.P.P.I. - DGR n. 947/2025;
- gli estremi del conto corrente sul quale avrà luogo la transazione, il nome e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e a operare sul suddetto conto e dovranno essere intestate a: Comune di Vicenza – Ufficio Servizi Sociali, Corso Palladio 98 A – 36100 Vicenza C.F. e P.IVA 00516890241;
- la dizione "Scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter d.P.R. 633/72 introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel "Reverse Charge".

Si precisa che l'Appaltatore non avrà titolo per pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a soddisfare le condizioni pregiudiziali sopra descritte.
La liquidazione delle stesse è comunque subordinata a controllo di regolarità tecnica e contabile, per l'accertamento dell'appropriatezza e congruità della spesa fatturata, nonché a verifica della regolarità contributiva mediante D.U.R.C.; In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo

corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte del Comune , previo rilascio del D.U.R.C.
Resta inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto. L'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore, pena la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati dall'Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dall'art. 3, comma 3 della medesima L. 136/2010 e s.m.i.

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice CUP e CIG della procedura.

La fattura ed ogni richiesta di pagamento al Comune dovranno riportare i suddetti codici e l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico.

Art. 15 – Subappalto

Il presente appalto di servizi sociali è classificato come appalto ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023.
Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabiliti dagli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 36/2023 e comunque solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante.
In ragione delle specifiche caratteristiche e finalità dell'appalto, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
In considerazione della classificazione dell'appalto come ad alta intensità di manodopera e della natura fiduciaria dei servizi sociali, si fa espresso divieto di subappalto integrale e si stabilisce che la quota massima subappaltabile della categoria prevalente di servizi (identificata come servizi socio-educativi) non può superare il 49,99% dell'importo totale della stessa. Tale soglia è inderogabile. L'aggiudicatario è obbligato a eseguire in proprio, con il proprio personale direttamente impiegato (dipendente o comunque in forza), almeno il 50,01% della categoria prevalente dei servizi per cui ha concorso, garantendo così che l'attività principale che definisce l'appalto sia realizzata dall'esecutore principale.
È vietato il subappalto avente ad oggetto la mera fornitura di manodopera.
L'aggiudicatario deve imporre ai subappaltatori tutti gli obblighi previsti dalla normativa e dal presente Capitolato, in particolare quelli relativi alla disciplina del lavoro, alla sicurezza, alla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), e al trattamento dei dati personali (GDPR).

In ogni caso di subappalto, il concorrente deve garantire e il subappaltatore è tenuto ad applicare integralmente le previsioni della clausola sociale di cui all'art. 6.2 del presente Capitolato.

Art. 16 - Penali

Per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e/o per ogni inadempienza contrattuale, non imputabile al Comune, a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione alle conseguenze legate al ritardo o all'inadempienza, sino a massimo il 10% di tale ammontare.
Il Comune provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. L'Appaltatore, entro un termine di 10 giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato. Il Comune valutata la fondatezza o meno delle giustificazioni proposte e comunque, in mancanza di risposta da parte dell'Appaltatore, applicherà la penale a valere sulle fatture emesse dallo stesso Appaltatore. Viene fatta salva la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora le penali superino il 10%.
È inoltre prevista l'applicazione di una penale, calcolata - ai sensi dall'art. 1384 del Codice Civile - su base giornaliera nella misura del 1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per mancata presentazione della Relazione di Genere. I casi specifici in cui viene applicata la suddetta pena e sono i seguenti:
- mancata presentazione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, della Relazione di Genere prevista dal comma 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice;
- mancata presentazione della certificazione prevista dall'art. 17 della Legge 68/1999 (persone con disabilità), ai sensi del comma 3 del medesimo articolo dell'Allegato II.3;
- inadempimento degli obblighi relativi alle clausole sociali, come stabilito dal comma 4 del medesimo articolo dell'Allegato II.3 del Codice.

Gli importi addebitati a titolo di penale saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati e, in caso di incapienza, mediante escussione della garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente ricostituita dall'appaltatore nella sua integrità.

Art. 17 - Risoluzione

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni previste dall'art. 122, co. 1, del D.Lgs. N. 36/2023.
La stazione appaltante risolve il contratto nei casi previsti dall'art. 122, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023.
Ai sensi dell'art. 122, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto d'appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali le seguenti fattispecie:

a. cessione del contratto;
b. sospensione unilaterale, interruzione o mancato svolgimento delle prestazioni relative al servizio, non dipendenti da cause di forza maggiore;
c. impiego di personale privo dei requisiti professionali previsti dal progetto di servizio e dal capitolato;
d. impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire le prestazioni relative al servizio;
e. gravi irregolarità nello svolgimento del servizio, con particolare riferimento ai rapporti con gli utenti;
f. violazione dell'obbligo di riservatezza in materia di trattamento dei dati personali;
g. mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
h. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Qualora, al di fuori di quanto sopra indicato, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore, si applica la disposizione di cui all'art. 122, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti; tali somme sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e di eventuali altre somme dovute dall'appaltatore.

Art. 18 - Recesso

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e secondo le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

La stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto, ai sensi e secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 135, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 19 - Responsabile unico del progetto

Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la Dott.ssa Paola Baglioni, EQ del Servizio Politiche Attive per l'Inclusione Sociale e Politiche del lavoro.

Art. 20 - Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto d'appalto, l'appaltatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Vicenza.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link https://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf.

Art. 21 - Protocollo di legalità
L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17.09.2019, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 06.11.2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita), applicabili in via transitoria nelle more del suo rinnovo e compatibili con la tipologia del presente contratto, consultabili sul sito del Comune di Vicenza al link: https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/331714 e di accettarne incondizionatamente il contenuti e gli effetti.

Art. 22 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si comunica che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti nell'ambito della presente procedura è finalizzato unicamente ad adempiere agli obblighi connessi alla stessa ed avverrà, da parte di soggetti autorizzati dalla stazione appaltante, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi laddove previsto da disposizioni normative o ai fini dell'esecuzione del contratto. I dati saranno conservati per il tempo previsto dagli obblighi di legge a cui l'ente deve sottostare durante lo svolgimento della propria azione amministrativa. L'appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante eventuali soggetti terzi di cui si dovesse avvalere per l'esecuzione del presente contratto. Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per adempiere al contratto e la loro mancata indicazione può precludere tale esecuzione. In relazione ai suddetti dati le parti hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile Protezione Dati dell'Ente, contattabile all'indirizzo email: dpo@comune.vicenza.it. I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisino la necessità.

Art. 23 - Spese di pubblicazione e spese contrattuali

Ai sensi dell'art. 225, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.
Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 24 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e relativi allegati e alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Allegati
Scheda 2.7.4 "LEPS Prevenzione allontanamento familiare – P.I.P.P.I." del Piano nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 201-2023

Il Direttore
del Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari opportunità
Dott.ssa Micaela Castagnaro
(documento firmato digitalmente)

Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari opportunità
Ufficio Ambito
Contrà Busato 19 · 36100 Vicenza
tel. 0444 222520
mail: segreteriadirezioneservizisociali@comune.vicenza.it
pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it